

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 giugno 1998, n. 0232/Pres.

Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell' Agenzia regionale della sanità (ex articolo 39, legge regionale n. 49/1996).

TITOLO I

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Premessa ed oggetto)

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione degli articoli 38 e 39 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 ed ha ad oggetto ogni rapporto contrattuale, con esclusione di quelli regolati da specifiche disposizioni di legge, che comporti un'uscita patrimoniale per le Aziende sanitarie regionali e per la Agenzia regionale della sanità, di seguito denominate «Aziende».

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario secondo quanto stabilito dall'articolo 46 della legge regionale n. 49/1996.

3. Il presente regolamento si conforma alle preminenti fonti normative comunitarie ed a quelle dello Stato che regolano la materia contrattuale degli Enti pubblici.

Art. 2

(La programmazione degli acquisti)

1. L'attività di programmazione degli acquisti è volta a definire nell'ambito degli obiettivi dell'Azienda, fabbisogni, modalità e tempi degli acquisti di beni e servizi.

2. Costituiscono strumento del processo di programmazione e gestione degli acquisti i «budget di

risorsa» inerenti l'acquisto di beni o servizi approvati annualmente dal Direttore generale.

3. Il «budget di risorsa» rappresenta la disponibilità ad acquistare assegnata ad un responsabile aziendale.

Art. 3

(Pubblicità dei fabbisogni di acquisto)

1. Le Aziende pubblicano annualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, un documento contenente i fabbisogni di acquisto maggiormente significativi.

2. Il documento di cui al comma 1 si uniforma ai contenuti del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e assolve gli obblighi di pubblicità previsti dal medesimo decreto.

Art. 4

(Relazioni tra soggetti d'impresa - Aziende)

1. Le Aziende attivano un sistema di reciproca informazione con i fornitori di beni e servizi promuovendo idonea attività conoscitiva dei prodotti innovativi esistenti sul mercato.

Art. 5

(Valutazione qualità)

1. Le Aziende predispongono sistemi di valutazione della qualità del bene servizio acquistato.

2. I sistemi di valutazione devono essere idonei ad analizzare la coerenza e la congruità tra il bene-servizio fornito ed il risultato finale del servizio stesso.

Art. 6

(Unione d'acquisto e delega all'acquisto)

1. Le Aziende possono procedere all'acquisto di beni e servizi anche associandosi fra di loro, con l'Agenzia regionale della sanità o per mezzo di essa.

2. Le Aziende possono delegare ad una o più di esse o all'Agenzia regionale della sanità parte o l'intero processo di acquisto di beni o servizi.

3. Per le modalità di acquisto di cui ai commi 1 e 2, può essere costituita una commissione comprendente rappresentanti delle Aziende associate o deleganti.

Art. 7

(Semplificazione processo di acquisto)

1. In attuazione di principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'Azienda individua gli interventi finalizzati alla semplificazione del processo, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente regolamento.

2. La programmazione degli acquisti di beni e servizi è definita nel relativo budget di risorsa di cui all'articolo 2.

3. Qualora non già stabilito dal suddetto budget, il Direttore generale o suo delegato, individuato ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 49/1996 e del conseguente regolamento di organizzazione aziendale, emana l'atto che individua:

- a) la scelta della procedura di aggiudicazione;
- b) i criteri di aggiudicazione;
- c) l'eventuale modalità di stipulazione del contratto;
- d) il contenuto essenziale del contratto;
- e) il responsabile del procedimento.

Art. 8

(Stipulazione dei contratti)

1. I contratti sono stipulati dal Direttore generale o dal dirigente aziendale all'uopo delegato, in forma pubblica o privata nei casi consentiti coerentemente alle previsioni del presente regolamento.

2. I contratti possono essere inoltre stipulati mediante:

- a) scrittura privata firmata dall'offerente e dal Direttore generale o suo delegato;
- b) obbligazione stesa a piedi del capitolato;
- c) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- d) scambio di corrispondenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1335 del Codice civile.

Art. 9
(Forma dei contratti)

1. Tutti gli atti per i quali la legge prescrive la forma scritta sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un dirigente aziendale all'uopo incaricato dal Direttore generale che provvede alla registrazione degli atti in base alle vigenti leggi sul registro e cura la tenuta dello speciale repertorio sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

2. È fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.

Art. 10
*(Osservatorio regionale sui prezzi
e sulle tecnologie)*

1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie è strumento delle Aziende del Servizio sanitario regionale. Il coordinamento e la gestione dell'Osservatorio sono affidati all'Agenzia regionale della sanità.

2. Le funzioni dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie sono le seguenti:

- a) acquisisce dalle Aziende dati e informazioni sugli acquisti di beni e servizi e sulle procedure e processi gestionali relativi agli acquisti stessi;
- b) verifica e mette a confronto i risultati delle procedure e dei processi di acquisto adottati nelle Aziende;
- c) elabora e rende disponibile alle Aziende l'informazione acquisita;

d) propone nuovi strumenti amministrativi e gestionali nel settore degli acquisti.

3. Le attività e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio vengono proposte e definite in sede di Conferenza dei Direttori generali delle Aziende e sono vincolanti per le stesse.

Art. 11
(Norma di rinvio)

1. Con successivo e separato atto regolamentare verranno approvati il capitolato generale per le forniture di beni e servizi ed i contratti tipo.

CAPO II
NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 12
(Scelta della procedura di aggiudicazione)

1. La stipulazione dei contratti comportanti per le Aziende una uscita patrimoniale, avviene attraverso l'attivazione di una delle seguenti procedure di scelta del contraente:

- a) procedure aperte, nell'ambito delle quali tutti i soggetti interessati possono presentare offerte;
- b) procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte solo i soggetti invitati dall'Azienda;
- c) procedure negoziate, nell'ambito delle quali l'Azienda, al di fuori dell'ipotesi degli acquisti in economia, consulta i soggetti potenziali futuri contraenti e negozia direttamente con uno o più di essi.

Art. 13
(Eccezionalità della procedura negoziata)

1. L'Azienda può ricorrere alla procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, nei seguenti casi:

- a) qualora abbia offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) in casi eccezionali, quando l'oggetto del futuro contratto non consenta la fissazione preliminare e globale di un prezzo;
- c) quando la natura della prestazione renda impossibile stabilire specifiche contrattuali con sufficiente precisione, purché il contratto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta.

2. L'Azienda può aggiudicare il contratto mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

- a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate;
- b) qualora, a causa di oggettivi motivi di natura tecnica od artistica, ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione del contratto possa venire affidata unicamente ad uno o a particolari soggetti;
- c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In questo ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Azienda, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta e/o ristretta;
- e) per le prestazioni complementari non comprese nel progetto iniziale relativo al contratto aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventate necessarie per l'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui:

1) tale prestazione complementare non possa venire separata sotto il profilo tecnico od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Azienda, ovvero

2) tali prestazioni, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessarie per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per le prestazioni complementari non può tuttavia superare il 30% dell'importo relativo al contratto principale;

f) per nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe già affidati allo stesso contraente in forza di un precedente contratto aggiudicato dalla stessa Azienda, purché tali prestazioni, complessivamente considerate al di sotto della soglia comunitaria, siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo contratto conformemente alle procedure di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

3. La possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'aggiudicazione delle prestazioni complementari deve essere indicata nel capitolato predisposto per la procedura fissata per il contratto principale e può avvenire entro i tre anni susseguenti la conclusione del contratto iniziale. A ciò si aggiunga ogni altra situazione in cui l'Azienda decida, con provvedimento motivato, di ricorrervi con riferimento a contratti il cui valore si collochi al di sotto della soglia comunitaria.

4. In tutti gli altri casi l'Azienda aggiudica i contratti con procedura aperta, ovvero con procedura ristretta e salvo gli acquisti in economia.

Art. 14

(Norme di procedura)

1. Per ogni aggiudicazione l'Azienda redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Azienda sanitaria stessa, l'oggetto ed il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della loro scelta;

- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- d) il nome dell'aggiudicatario e la motivazione della scelta della sua offerta nonché l'eventuale parte del contratto che l'aggiudicatario intenda concedere a terzi;
- e) nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui al precedente articolo 13 che giustificano il ricorso a tali procedure.

2. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richiada per iscritto, i motivi del rigetto della sua offerta o candidatura, nonché, se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto.

Art. 15

(Utilizzo della procedura per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia)

1. L'Azienda può avvalersi della facoltà di effettuare in economia la provvista di beni e materiali nonché l'esecuzione di lavori, servizi e riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione, quando le caratteristiche del bene da acquistare e le prestazioni da eseguire rendano la procedura in economia la sola idonea ad assicurare, nel caso concreto, efficienza, funzionalità ed economicità della gestione.

Art. 16

(Regolamento per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia)

1. Il Direttore generale dell'Azienda emana, nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

2. Gli indirizzi e limiti ai quali deve uniformarsi il regolamento per l'esecuzione dei servizi, lavori e provviste in economia sono i seguenti:

- a) indicazione, per natura, dei servizi, lavori e provviste oggetto del regolamento;
- b) indicazione delle modalità di affidamento dei servizi, lavori e provviste in economia;
- c) limite massimo della spesa per ciascun servizio, lavoro e provviste che non potrà in ogni caso superare l'importo annuo di lire 30 milioni. Tale limite deve intendersi come soglia massima consentita in ragione annua e costituita dalla sommatoria degli acquisti, anche eventualmente frazionati nell'anno, di uno stesso bene, servizio o lavoro;
- d) soggetti cui affidare la possibilità di decidere lavori, servizi e/o beni da acquisire in economia, nonché le relative competenze, responsabilità e modalità di rendicontazione;
- e) rapporto tra i «budget di risorsa» e gli acquisti in economia.

Art. 17

(Istituzione di casse economali)

1. Al fine di provvedere all'ordinazione e pagamento delle minute spese ovvero alla riscossione diretta di somme dovute ad essa, l'Azienda può istituire una o più casse economali.

2. Le minute spese devono intendersi quelle di modesta entità ed indispensabili per il funzionamento dell'Azienda e per la loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione del servizio debbano essere pagate all'ordine ed in contanti.

3. La riscossione diretta di somme deve riguardare importi di modesta entità corrisposti dall'utente per lo più all'atto della prestazione e in tutti i casi in cui risulti più agevole, funzionale ed economico per l'utente la scelta di tale forma di versamento rispetto al versamento da effettuarsi per il tramite del tesoriere dell'Azienda.

Art. 18

(Regolamento per la gestione delle casse economali)

1. Il Direttore generale dell'Azienda emana, nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento per la gestione delle casse economali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e quello previsto all'articolo 16 possono formare un unico corpo normativo.

3. Gli indirizzi ed i limiti ai quali deve uniformarsi il regolamento per la gestione delle casse economali sono i seguenti:

- a) indicazione del numero e la dislocazione delle casse economali;
- b) indicazione della natura e limite massimo unitario delle minute spese;
- c) limite e durata dell'anticipazione per ogni cassa economale;
- d) individuazione o modalità per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare la gestione delle singole casse economali;
- e) modalità di rendicontazione delle minute spese e degli incassi effettuati per il tramite delle casse economali;
- f) scritture e verifiche sulla gestione delle casse economali.

TITOLO II

CAPO I

NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Art. 19

(Procedura aperta, ricezione della domanda)

1. Nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dall'Azienda.

2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitoli d'onere ed i documenti complementari devono

essere inviati ai futuri potenziali contraenti dall'Azienda entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalla Azienda aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o informazioni complementari non possano essere forniti entro il termine di cui al comma 3, o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini suddetti devono essere adeguatamente prorogati.

Art. 20

(Procedura ristretta e negoziata, ricezione della domanda)

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalla Azienda in modo da non essere superiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. L'Azienda invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai necessari documenti complementari. Essa contiene ove necessario:

- a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti ulteriori documenti, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite;
- c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dall'Azienda, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Tale termine può essere ridotto a fronte di comprovate esigenze organizzatorie.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'Azienda almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine surriferito deve essere adeguatamente prorogato.

Art. 21

(Procedimenti di preselezione)

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, l'Azienda seleziona, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti, quelli che verranno invitati a presentare una offerta, ovvero a negoziare, basandosi sulla natura, contenuto e requisiti della singola offerta, in relazione alle condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora l'Azienda aggiudichi un contratto mediante procedura ristretta, essa può fissare il numero massimo e minimo di soggetti qualificati che intende invitare, nonché quali altri limiti devono figurare nel bando di gara.

3. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo non superiore a venti. In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

Art. 22

(Situazioni d'urgenza)

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 19 l'Azienda può stabilire i termini seguenti:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invio.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla Azienda almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1.

Art. 23

(Collaborazione di terzi)

1. Nel capitolato d'oneri l'Azienda richiede all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti del contratto per la cui esecuzione egli eventualmente intenda avvalersi di terzi.

Art. 24

(Raggruppamenti di imprese)

1. Le offerte possono venire presentate da raggruppamenti di soggetti qualificati all'esecuzione di quel certo contratto.

TITOLO III

CAPO I

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 25

(Criteri normali di valutazione delle offerte)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la

remunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l'Azienda si fonda per l'aggiudicazione del contratto sono:

- a) qualora il contratto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vengono presi in considerazione, fra gli altri, i criteri quali la qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo;
- b) unicamente il prezzo più basso.

2. Qualora il contratto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'Azienda enuncia, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui essa prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

Art. 26

(Offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione del contratto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'Azienda può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti, quando rispondano alle esigenze minime richieste dalla stessa Azienda ed indicate nel capitolato d'oneri.

2. L'Azienda indica nel bando se siano o no ammesse varianti.

Art. 27

(Offerta anomala)

1. Se, per un determinato contratto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Azienda, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Art. 28
(Casi d'esclusione)

1. Dalle procedure di scelta del contraente viene escluso colui il quale si viene a trovare in una delle seguenti situazioni:

- a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
- b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
- c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale oggetto del futuro contratto, con sentenza passata in giudicato;
- d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'Azienda;
- e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'Azienda;
- f) non abbia adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'Azienda;
- g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del capitolato o non abbia fornito dette informazioni.

Art. 29
(Capacità economica e finanziaria)

1. La prova della capacità finanziaria ed economica del contraente può venire fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione contro i rischi d'impresa;
- b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del Paese nel quale il prestatore di servizi è stabilito;
- c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativo ai tre ultimi esercizi finanziari.

2. L'Azienda precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al comma 1 da essa scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora per giustificati motivi il soggetto contraente non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Azienda, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'Azienda stessa ritenga appropriato.

Art. 30

(Altri criteri di valutazione dei requisiti)

1. La capacità del futuro contraente ad eseguire il contratto può essere valutata, in particolare, con riferimento alla sua competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.